

OGGETTO: Pratica num. 72/CV/2024 Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord). (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023)

(delibera 20 marzo 2024)

Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord), di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 28 aprile 2016, n. 57»;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e s.m.i., recante «Istituzione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c) in forza del quale la Scuola Superiore della Magistratura è preposta “alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
- vista la delibera consiliare in data 19 giugno 2019, concernente “Modalità di svolgimento del tirocinio presso gli Uffici giudiziari, degli aspiranti alla nomina di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario”;
- visto in particolare l'art. 4, comma 1, lett. a) del bando, in base al quale costituisce titolo di preferenza valutabile l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, come prescritto all'art. 4, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, “non può essere conferito l'incarico a coloro che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto”;
- ritenuto, pertanto, che dall'inciso “funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto” discende logicamente che la limitazione temporale della valutazione del titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del bando e la clausola di esclusione di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 trovano applicazione, in ragione della ratio delle norme primarie di riferimento, dei requisiti di accesso alla carica e delle funzioni svolte, per le seguenti categorie di magistrato onorario: giudice di pace, giudice onorario di tribunale (già vice pretore onorario) e vice procuratore onorario; di conseguenza, gli incarichi di magistrato onorario conferiti dal Consiglio Superiore della Magistratura comportanti l'esercizio di funzioni giudiziarie diverse da quelle sopra elencate possono essere valutati anche per un periodo eccedente il quadriennio e,

comunque, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del bando, nel limite massimo di dieci anni di anzianità;

- ritenuto che i titoli di preferenza dichiarati dagli aspiranti devono essere valutati, sulla base della gerarchia dei criteri di preferenza tracciata dall'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in ordine rigidamente graduato;

- considerato che, come previsto dall'art. 5, comma 2 del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più uffici giudiziari di un distretto di Corte di Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- vista la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord), pubblicata in data 30 maggio 2023 ai sensi dell'art. 10 del bando di selezione pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023;

- visto il parere espresso in data 13 novembre 2023 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato bando il quale prevede che: “[...] la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva [...] la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6, comma 5 del d.lgs 13 luglio 2017, n.116”;

- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 116/2017, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti pubblicati, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore; nella sede in oggetto sono, pertanto, ammissibili al tirocinio cinque aspiranti;

- ritenuto che all'aspirante DE PALMA Faustino deve essere rideterminato il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. lett. a) del bando “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie...”, atteso lo stesso svolge le funzioni di giudice ausiliario di Corte di Appello dal 22/02/2016 (data della presa di possesso). Sulla base della modifica del punteggio, il predetto aspirante è, comunque, collocato, nella graduatoria della sede in oggetto, in posizione utile all'ammissione al tirocinio, sulla scorta del possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di giudice ausiliario di Corte di Appello, con l'attribuzione del punteggio, espresso in giorni, di 2635;

- ritenuto che all'aspirante POLLIO Loredana deve essere espunto il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. lett. a) del bando “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie...”, in quanto il titolo dallo stesso dichiarato dello svolgimento del tirocinio di cui all'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con l. 15.7.2011 n. 111 non è riconducibile alle funzioni di cui all'art. 4, comma 1. lett. a) del bando, infatti, la funzione giurisdizionale è attribuita a particolari organi dello Stato, che costituiscono nel loro complesso il potere giudiziario e si connota per l'esercizio di poteri autoritativi consistenti nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico. Sulla base della modifica del punteggio, pertanto, la predetta aspirante è collocata, nella graduatoria della sede in oggetto, in posizione non utile all'ammissione al tirocinio;

- rilevato che la domanda degli aspiranti RIVETTI Assunta, TEDESCO Vincenza e CECERE Roberta non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano ammessi in via preferenziale al tirocinio presso altra sede;

- ritenuto di dover escludere dalla procedura di selezione i seguenti aspiranti:

§ PIANESE Adele ed D'ERRICO Giulia, atteso che, ai sensi dell'art. 5, del bando, non hanno provveduto all'invio del file completo del modulo di domanda debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo bando, il quale stabilisce che“[...] Completata la fase di registrazione, il candidato [...] deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda [...]”;

- considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso, possono essere ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord) i seguenti aspiranti:

1. DE PALMA Faustino, 05/05/1967 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di giudice ausiliario di Corte di Appello, con l'attribuzione del punteggio, espresso in giorni, di 2635);
2. LA ROSA Claudio, 18/10/1981 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);
3. REGA Anna, 10/10/1981 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);
4. TREZZA Carla, 11/03/1979 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);
5. IACONO Marco, 28/02/1979 (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650, con prevalenza per minore età anagrafica sugli aspiranti aventi pari punteggio);

d e l i b e r a

a) di approvare la seguente graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord):

1. DE PALMA Faustino;
2. LA ROSA Claudio;
3. REGA Anna;
4. TREZZA Carla;
5. IACONO Marco;

b) di escludere dalla procedura di selezione, per le ragioni esposte in motivazione, gli aspiranti:

- § PIANESE Adele;
- § D'ERRICO Giulia;

c) di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.